



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 giugno 2025 n.81

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 2, comma 2 della Legge 20 dicembre 2024 n.202;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 23 maggio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO – REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO FISSO 2,15%, 1° LUGLIO 2030, CON AMMORTAMENTO

Art. 1 *(Emissione)*

1. È disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati "Repubblica di San Marino, tasso fisso 2,15%, 1° luglio 2030, con ammortamento".

Art. 2 *(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)*

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Tipologia: titoli del debito pubblico a tasso fisso, con pagamento di interessi in forma di cedola annuale posticipata e rimborso del capitale con ammortamento in 5 quote annuali costanti pari ad 1/5 del valore nominale complessivo dell'emissione, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino alla scadenza;
 - b) Emittente: Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
 - c) Valuta di denominazione: euro;
 - d) Valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 27.500.000,00;
 - e) Valore nominale unitario del titolo all'emissione non frazionabile: 1.000,00;
 - f) Numero massimo di titoli oggetto di emissione: 27.500;
 - g) Data di godimento iniziale: 1° luglio 2025;
 - h) Data di scadenza: 1° luglio 2030;
 - i) Durata: 5 anni;
 - l) Data di regolamento delle sottoscrizioni: 1° luglio 2025;

- m) Prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- n) Prezzo di rimborso: 100,00 per cento del valore nominale oggetto di rimborso;
- o) Rimborso: con ammortamento, in 5 quote annuali costanti pari a 1/5 del valore nominale dell'emissione a decorrere dal 1° luglio 2026;
- p) Frequenza pagamento cedole: annuale;
- q) Data di pagamento cedole e di rimborso quote capitale: 1° luglio di ogni anno a partire dal 2026 e fino alla scadenza o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- r) Tasso cedolare nominale annuo lordo: tasso fisso 2,15 per cento;
- s) Convenzione di calcolo: actual/actual;
- t) Codice ISIN: il codice ISIN è comunicato con delibera del Congresso di Stato.

Art. 3

(Agente pagatore)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino interviene, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento della cedola e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato.
2. Il pagamento delle cedole e i rimborsi parziali annuali e a scadenza del capitale, sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla medesima Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 4

(Dematerializzazione, depositario centrale e regime di circolazione)

1. I titoli del debito pubblico previsti dal presente decreto delegato sono "al portatore" ed emessi in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.
2. Il servizio di deposito centrale dei titoli è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale depositario centrale dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla stessa Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 5

(Modalità e condizioni di collocamento)

1. Il periodo di collocamento dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato ha inizio alle ore 9.00 di mercoledì 18 giugno 2025 e termina alle ore 16.00 di venerdì 27 giugno 2025.

2. I titoli sono collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 2.
3. Il collocamento dei titoli del debito pubblico e la raccolta delle relative sottoscrizioni è affidata ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005, che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa e che hanno concluso apposito accordo con l'Emittente per lo svolgimento delle operazioni di collocamento dell'emissione.
4. Ai soggetti autorizzati di cui al comma 3, l'Emittente riconosce una commissione per i servizi resi, che viene definita nel citato accordo ed i cui oneri sono imputati sul capitolo di spesa 1-4-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali" del Bilancio dello Stato.
5. Coerentemente a quanto precisato al comma 3, il collocamento dei titoli del debito pubblico è consentito esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino ed è aperto al pubblico dei risparmiatori, non essendo il collocamento rivolto o la sottoscrizione riservata a predeterminate categorie di investitori.
6. I soggetti autorizzati di cui al comma 3 non applicano, a carico dei sottoscrittori, per tutto il periodo di collocamento, alcun onere o commissione in relazione all'attività di raccolta delle sottoscrizioni.
7. I titoli sono sottoscrivibili per un valore nominale minimo pari a euro 1.000,00 (mille/00) o per suoi multipli.
8. Le richieste di sottoscrizione raccolte per conto terzi o effettuate in nome proprio da parte dei soggetti autorizzati di cui al comma 3 non sono revocabili e devono pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino tramite un'unica comunicazione entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo, secondo il calendario T2, in cui sono state sottoscritte, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.
9. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa, entro le ore 15.00 di ciascun giorno lavorativo, secondo il calendario T2, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 riguardo alle richieste di sottoscrizione trasmesse non accoglibili in quanto invalide.
10. L'assegnazione dei titoli del debito pubblico avviene seguendo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino delle richieste di sottoscrizione valide, eccetto nel giorno in cui l'ammontare nominale complessivo massimo dell'emissione è raggiunto; in tale giorno l'assegnazione dei titoli del debito pubblico è disposta soddisfacendo proporzionalmente ciascuna richiesta pervenuta per una percentuale pari al rapporto tra il nominale complessivo delle richieste valide di sottoscrizioni pervenute in tale giorno e l'ammontare nominale complessivo dell'emissione non ancora sottoscritta e disponibile al termine del giorno precedente, con arrotondamento al valore nominale unitario del titolo non frazionabile.
11. Il collocamento può essere chiuso anticipatamente e comunque al raggiungimento di un ammontare di sottoscrizioni pari al valore nominale complessivo massimo dell'emissione.
12. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro le ore 15.00 del 30 giugno 2025 comunica a ciascun soggetto autorizzato di cui al comma 3, l'ammontare complessivamente risultante delle richieste valide di sottoscrizioni trasmesse dal medesimo soggetto autorizzato.
13. Il regolamento delle sottoscrizioni è effettuato mediante addebito con data valuta 1° luglio 2025 dell'importo complessivo sottoscritto, calcolato come prodotto tra il prezzo di emissione e il valore nominale sottoscritto, dei conti accentrati intrattenuti dai soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contestuale accredito dei titoli del debito pubblico sottoscritti sui conti di deposito titoli intrattenuti dai medesimi soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la medesima Banca Centrale.

Art. 6
(Rimborso)

1. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene gradualmente, tramite ammortamento in 5 quote annuali costanti pari ad $\frac{1}{5}$ del valore nominale complessivo dell'emissione, ad un prezzo pari al 100 per cento del valore nominale oggetto di rimborso, a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino alla data di scadenza. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
2. Il rimborso dei titoli del debito pubblico tramite ammortamento di cui al comma 1, è effettuato mediante riduzione del valore nominale unitario di ciascun titolo per un importo pari al valore nominale oggetto di rimborso.
3. Dalla data di rimborso, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.
4. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005, che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 7
(Mercato di negoziazione)

1. I titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato non saranno negoziati in mercati regolamentati.
2. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, conformemente agli impegni assunti con l'Emittente nell'ambito dell'accordo di cui al medesimo comma, gestiscono un mercato secondario, anche impegnandosi all'acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, fornendo adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi.

Art. 8
(Regime fiscale)

1. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono esenti dall'imposta generale sui redditi.

Art. 9
(Foro competente)

1. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria sammarinese.

Art. 10
(Norme finali)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e depositario centrale dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.

2. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono rese disponibili tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

